

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4938

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FARACE, SANGALLI**

*Presentata il 5 luglio 1990*

Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, concernenti le vendite di fine stagione e le vendite promozionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 19 marzo 1980, n. 80, disciplina come è noto, tempi e modalità di svolgimento delle cosiddette vendite straordinarie, differenziandole in vendite di liquidazione, saldi e vendite promozionali.

L'incerta formulazione letterale dell'articolo 8, relativo alle vendite promozionali, ha creato nel corso degli anni notevole confusione sia tra i consumatori, sia anche in alcune frange di operatori commerciali, ed ha spesso portato ad una sovrapposizione di tali vendite con quelle di fine stagione, o saldi, nonostante l'evidente diversa finalità delle due forme di vendita, che trova riscontro anche nel loro *nomen iuris*: le vendite promozionali hanno lo scopo di incentivare la vendita di alcuni prodotti che non hanno riscosso

presso il pubblico l'interesse preventivato, o a far conoscere prodotti comunque caratterizzati da un qualche accento di novità, mentre i saldi rispondono all'esigenza degli operatori commerciali di esitare in tempi rapidi prodotti tipicamente stagionali che non troverebbero sufficiente mercato l'anno successivo, anche per far spazio nei magazzini ai prodotti della nuova stagione in arrivo.

La presente proposta di legge vuole, pertanto, superare gli equivoci sorti e mettere ordine nella materia, modificando sia l'articolo 7 sia l'articolo 8 della citata legge n. 80 del 1980 inerenti, rispettivamente, alle vendite di fine stagione e a quelle promozionali.

Con la nuova formulazione dell'articolo 7 si propone la determinazione per

legge dei periodi riservati ai saldi, assicurando in tal modo una certa omogeneità su tutto il territorio nazionale e la necessaria certezza agli imprenditori, che potranno così meglio organizzare le loro campagne di vendita.

Per evitare, poi, la sovrapposizione cui si è accennato in premessa, si pone il divieto, attraverso la modifica dell'articolo 8, di effettuare vendite promozionali nei periodi fissati per i saldi e nei quaranta giorni precedenti.

Si è, tuttavia, ritenuto opportuno limitare tale divieto a quelle categorie merceologiche che più delle altre si prestano, di fatto, a queste forme speciali di vendita, vale a dire ai prodotti dell'abbigliamento, comprese le calzature, e più in generale a tutti quei beni ricompresi nella tabella IX di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente, come è noto, il nuovo regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 7 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Le vendite di fine stagione o saldi, che devono essere presentate al pubblico come tali, possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre.

2. La ditta interessata è tenuta a darne comunicazione al comune almeno cinque giorni prima, indicando da data di inizio della vendita e la sua durata ».

## ART. 2.

1. L'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Le vendite promozionali con sconti o ribassi dei prodotti compresi nella tabella IX di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988, che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi di cui all'articolo 7 e nei quaranta giorni precedenti tali periodi. La ditta interessata ne dovrà dare comunicazione al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

2. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1.

3. Le vendite promozionali di prodotti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate in qualunque pe-

riodo dell'anno, previa comunicazione al comune da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

4. Le vendite promozionali non potranno comunque interessare l'intera gamma delle merci comprese nell'autorizzazione di esercizio.

5. Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico ».